

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMPIERI, QUARTIERE NAVILE, IN BOLOGNA.

TRA

Il COMUNE DI BOLOGNA - Codice Fiscale n. 01232710374, rappresentato [redacted] domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, il quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale numero proposta DG/PRO/-----/-----, Rep. DG/----/---, P.G. n. -----/---- - di seguito denominato "Comune";

e

- [redacted]
[redacted], in qualità di Amministratore [redacted];

di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti appartenenti a forme di democrazia rappresentativa, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio, lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attui il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplini, con apposito regolamento, soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei percorsi della programmazione e della progettazione, gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti i soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro; attivando modalità di connessione tra questi e le risorse attive sul territorio, volte alla creazione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione, nonché di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna, con Delibera DC/PRO/2022/90, PG. N. 769201/2022, ha pertanto approvato il "*Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale*", di seguito denominato Regolamento, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, definisce i criteri generali e le procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;

- che l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva, il raccordo che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento, e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolamentando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Regolamento all' art. 3, definisce i soggetti civici nei confronti dei quali il Comune di Bologna realizza le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che sono state, inoltre, individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri, tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;
- che con PG. n. 821774/2024, a seguito della co-progettazione svolta con gli uffici comunali competenti, il Proponente ha inviato all'Amministrazione una proposta di riqualificazione della Via Zampieri, Quartiere Navile, in Bologna, in variante ad una prima proposta al PG. n. 722522/2024;
- che la sopra specificata proposta al PG. n. 821774/2024 ha ad oggetto la riqualificazione della Via Zampieri, Quartiere Navile, in Bologna e specificatamente comprende n. 2 opzioni indicate rispettivamente come "Variante A" e "Variante B";
- che in seguito all'attività di co-progettazione, richiamata al punto precedente, il Proponente intende attuare l'opzione indicata in "Variante B" che consiste nella installazione di n. 6 Fioriere in CorTen delle dimensioni di 1x1x1 mt , recanti ciascuno un albero di Terza Grandezza e l'installazione di n. 2 panchette in CorTen;
- che l'installazione delle fioriere e delle panchette non prevede di praticare buche di impianto;
- che valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'ambito di applicazione del Regolamento, l' U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva ha provveduto a pubblicare una news sul proprio sito web - all'interno della rete civica del Comune di Bologna - come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, volta ad informare la cittadinanza circa il contenuto della proposta ed al contempo ricevere eventuali manifestazioni di interesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utili in merito;
- che a seguito del periodo di pubblicazione (dal 18/10/2024) non sono pervenuti elementi utili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione di cui all'art. 12 del Regolamento;
- che l'art. 7 comma 5 del Regolamento stabilisce che le proposte di collaborazione che determinino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli

spazi pubblici sono sottoposte all'approvazione da parte della Giunta Comunale, e che tali proposte devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati grafici dell'intervento redatti da un professionista individuato a cura dei Proponenti;

- che la proposta presentata rientra pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;
- che tutte le attività sono svolte a titolo spontaneo, volontario e gratuito ai sensi dell' art. 7 comma 2 del Regolamento;
- che la proposta presentata, dopo i necessari confronti, ha ottenuto il parere favorevole dai soggetti preposti, e nello specifico da:
 - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture (U.O. Trasformazioni Urbane e Ciclabilità, U.O. Sosta e Parcheggi, U.O. Progetti Mobilità Sostenibile e Sicurezza) del Comune di Bologna;
 - Settore Gestione Bene Pubblico (U.I. Manutenzione Strade e Verde) del Comune di Bologna;
 - Quartiere Navile del Comune di Bologna;
- che delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Patrimonio, al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, al Settore Gestione Bene Pubblico ed al Quartiere Navile.

Visto il Decreto Legge n. 133/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 164/2014.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti dal presente documento come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue il seguente obiettivo:

- riqualificazione del tessuto urbano interessato dalle trasformazioni in corso, proponendo soluzioni di intervento che consentano al Quartiere di riappropriarsi del

sistema degli spazi aperti in misura inclusiva sul piano sociale e sostenibile sul piano ambientale.

Nello specifico la proposta riguarda:

1. installazione di n. 3 “Fioriere in CorTen” delle dimensioni di 1x1x1 mt, recanti ciascuna un albero di “Terza Grandezza” da collocare a bordo strada della Via Zampieri, nelle posizioni indicate nell’ elaborato tecnico che fa parte integrante del presente Patto;
2. installazione di n. 3 “Fioriere in CorTen” delle dimensioni di 1x1x1 mt, recanti ciascuna un albero di “Terza Grandezza” da collocare in fondo al “cul de sac” della Via Zampieri, in sostituzione degli attuali dissuasori cilindrici ; e l’installazione di n. 2 panchette in CorTen; il tutto nelle posizioni indicate nello elaborato tecnico che fa parte integrante del presente Patto;
3. Adeguamento della segnaletica stradale ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada;
4. Progettazione e realizzazione dell’intervento a cura e spese del Proponente, ivi incluse le spese tecniche, burocratiche e amministrative.
5. Innaffiatura , pulizia, manutenzione e riparazione delle fioriere e degli elementi di cui ai punti 1 e 2 a cura e spese del Proponente.

Tale proposta stima l’importo dei lavori a carico del Proponente in euro 8.000,00 (IVA esclusa) e ne prevede l’esecuzione, salvo non prevedibili condizioni avverse, in 12 mesi dalla decorrenza del presente atto.

2. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento;
- utilizzare il logo “Collaborare è Bologna” su tutto il materiale eventualmente prodotto nell’ambito delle attività previste dal presente documento;
- valutare gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

2.1 il Proponente si impegna a:

- a) realizzare i lavori, a propria totale cura e spese, con la direzione degli stessi in capo [REDACTED]
- b) rispettare la tempistica proposta e realizzare l'intervento limitando l'occupazione del suolo pubblico alla porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;
- c) richiedere (anche tramite l'Impresa esecutrice) l'autorizzazione all'OSP temporanea nelle forme ordinarie;
- d) consentire l'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte del Proponente e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento l'accesso al cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;
- e) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la sicurezza dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che per i terzi;
- f) riconoscere che le opere in discorso non sono configurabili come opere di urbanizzazione;
- g) impegnarsi a produrre documentazione fotografica (cartacea e digitale) dei lavori effettuati che il Comune provvederà a rendere pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
- h) a trasmettere al Comune di Bologna copia della documentazione tecnica e contabile ai fini della eventuale successiva regolarizzazione contabile ed aggiornamento dello Stato Patrimoniale;
- i) dotarsi delle coperture assicurative, eventualmente necessarie, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
- j) utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione, su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- k) attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta;
- l) ripristinare l'originario stato dei luoghi, salvo differenti accordi con gli uffici preposti, in caso di mancato rinnovo del presente patto o di interruzione della collaborazione;
- m) ripristinare, a propria cura e spese, gli arredi in oggetto, nel caso in cui vengano danneggiati, seppur involontariamente, durante le attività di manutenzione da parte del Comune di Bologna; sollevando pertanto il Comune di Bologna da qualsivoglia risarcimento danni;

- n) effettuare l'attività di innaffiamento a mano , senza utilizzo di impianti di irrigazione, ed avendo cura a non causare fuoriuscite di liquidi con riversamenti sulla strada , al fine di evitare situazioni di pericolo per i veicoli e per i pedoni;
- o) installare arredi con spigolature arrotondate , al fine di evitare sinistri, legati alla presenza di spigoli e/o parti taglienti;
- p) rispettare le indicazioni contenute nell' elaborato tecnico, che costituisce parte integrante del presente patto, anche in riferimento ai corridoi per il passaggio delle biciclette.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna "AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>), per essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze, al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

2.2 il Comune si impegna a:

- a) garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare dall' U.I. Manutenzione Strade e Verde;
- b) approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico del Proponente;
- c) approvare il certificato di regolare esecuzione;
- d) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte del proponente;
- e) valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- esenzione o riduzione relativa:
 - ◆ al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del vigente Regolamento per la disciplina del

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

- ◆ al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione, quali la rete civica e le newsletter, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti, in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto.

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, al termine delle attività, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dal termine delle attività; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI

Il presente patto di collaborazione costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui in premessa ed agli allegati progettuali, solo relativamente all'ambito stradale, ai sensi del "Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", nonché del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285, relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni.

Resta fermo l'obbligo da parte del Proponente di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni alla realizzazione delle opere in premessa nonché le autorizzazioni relative alla temporanea occupazione del suolo pubblico (a titolo gratuito secondo e nei limiti di quanto definito al punto 3) finalizzata all'esecuzione delle opere stesse, soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori in sede comunale non conferisce al Proponente alcun diritto;
2. i lavori di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale PG. n. 32437/1998 e delle Prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna approvato con Det. Dir. PG. n. 72411/2005;
3. la qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna, "Capo C – Norme Tecniche", per la costruzione e la manutenzione delle strade comunali;
4. le prove sono a carico del Proponente ed è fatto obbligo di eseguire a campione, per le diverse tipologie d'intervento e caratteristiche delle infrastrutture, o su ordine del Comune di Bologna, prove prestazionali, previste nel paragrafo 8 delle prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna. Tali prove dovranno essere certificate da laboratori autorizzati;
5. l'esecuzione dei lavori non dovrà compromettere o creare ostacolo allo scorrimento delle acque meteoriche, garantendo le condizioni dello stato dei luoghi originario;
6. le parti di pavimentazione stradale interessate dalle opere, compresa l'area di cantiere, dovranno essere ripristinate a regola d'arte a spese del Proponente;
7. il Proponente, qualora dovessero verificarsi modifiche della quota stradale e/o marciapiedi, è tenuto all'adattamento dei manufatti al nuovo livello a sua cura e spese;
8. la realizzazione del progetto dovrà avvenire esclusivamente con l'impiego di materiali di uso corrente sul territorio, escludendo quindi l'impiego e l'inserzione di materiali non riferibili a tale standard, ciò anche in riferimento all'impiantistica afferente agli eventuali dispositivi di illuminazione;
9. gli eventuali scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzati con pendenza compresa tra 8% e 12% e raccordati in ogni punto di contatto con il marciapiede;
10. tutte le lavorazioni, con particolare riferimento a quelle limitrofe o direttamente interessanti le alberature esistenti, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni deducibili dal vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato a tutela delle alberature, sia per quanto afferente gli interventi previsti sul verde che per i necessari accorgimenti da adottare in fase di cantiere: "tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 metri, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi".
11. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sotto il controllo del Comune di Bologna che darà opportune disposizioni sul posto, anche in variazione o in

aggiunta a quanto specificato nel presente patto di collaborazione. Pertanto, prima dell'inizio delle opere, subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico temporanea, dovrà essere data comunicazione di inizio lavori indirizzata al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - U.O. Autorizzazioni e Patti di Collaborazione tramite inoltro al Protocollo Generale (protocollogenerale@pec.comune.bologna.it);

12. ogni responsabilità per danni a cose o a terzi durante l'esecuzione delle opere è ad esclusivo carico del Proponente.

6. DURATA

La durata del presente patto è di 5 anni , decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione dell'opera, prorogabili previo assenso delle parti interessate.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

7. RESPONSABILITÀ (Art. 29 Regolamento)

Al Proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

8. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in modalità transattiva; in caso di mancato accordo la composizione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune e uno del Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il Presidente del Collegio.

Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale dell'art.6 comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n° 9.